



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Simona Cangiano, all'udienza del **4 dicembre 2017** ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c. la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9848/2014 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente

T R A

Pietro, elettivamente domiciliato in Caserta presso lo studio dell'Avv.to Pietro Troianiello che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso

RICORRENTE

E

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del legale rappresentante p.t.

RESISTENTE CONTUMACE

Oggetto: Fondo di garanzia

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 24.11.2014 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l'INPS esponendo: di essere stato dipendente della Di Più Concept srl dal 3.5.2007 al 31.7.2009 con contratto di lavoro a tempo indeterminato; che nel 2007, in quanto iscritto al Fondo di Previdenza Complementare Previdai, aveva comunicato all'azienda che ivi andava versato il TFR; che alla cessazione del rapporto di lavoro il datore non gli aveva versato le ultime tre retribuzioni ed il TFR, quest'ultimo ammontante ad € 14653,75; di avere chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Torre Annunziata dapprima il decreto ingiuntivo n. 176/2011 e poi il fallimento della società; che con



decorrenza dal 16.12.2011 aveva effettuato il riscatto anticipato dal Previdai percependo a titolo di TFR la somma di € 5.390,87 a fronte della maggior somma innanzi indicata, in quanto dall'1.4.2008 la Di Più Concept srl non aveva più versato le quote di TFR; di essere stato ammesso al passivo del fallimento della società sia per le ultime tre mensilità che per il TFR, rinunciando alla quota di quest'ultimo già riscossa dal Previdai; di avere dunque richiesto al Fondo di Garanzia INPS di cui alla L. 297/1982 il pagamento del TFR per la residua somma di € 9.262,88, che però era stata rigettata con la motivazione *"in presenza di una completa adesione al fondo di previdenza complementare, il Fondo di Garanzia anticipa il TFR esclusivamente a quest'ultimo, unico titolare dell'intero ammontare dei contributi omessi dalla fallita società. Pertanto il TFR va recuperato nella procedura concorsuale"*; di avere proposto ricorso amministrativo in data 29.1.2014 al Comitato Provinciale INPS di Caserta senza ottenere risposta.

Tanto premesso, sulla base di plurime argomentazioni, ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione da parte dell'INPS – quale ente gestore del Fondo di Garanzia ex lege 297/82 – del TFR dovuto per effetto del fallimento della Di Più Concept srl nella misura di € 9.262,88, oltre accessori e, per l'effetto, di condannare l'Istituto resistente al pagamento della predetta somma oltre interessi e rivalutazione. Vinte le spese di lite con attribuzione.

L'INPS restava contumace nonostante la regolare notifica del ricorso e pedissequo decreto.

Acquisita la documentazione allegata, all'odierna udienza la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo e dei contestuali motivi.

Il ricorso è fondato.

Il Fondo di Garanzia è istituito presso l'INPS con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 c.c., e delle ultime tre mensilità di retribuzione spettanti ai lavoratori o ai loro aventi diritto. Il suo funzionamento avviene mediante contribuzione obbligatoria a carico dei datori di lavoro.

Per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa che può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata.

Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge quali: l'insolvenza del datore di lavoro e l'accertamento del credito nell'ambito della procedura



concorsuale, secondo le regole specifiche di queste; ovvero la formazione di un titolo giudiziale e l'esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata (Cass. Sez. Lav. 27917/05).

Ulteriore conseguenza è che, non trattandosi di obbligazioni solidali (quella retributiva e quella, distinta e autonoma, previdenziale) l'INPS non è abilitato a contestare l'esistenza e l'ammontare del credito retributivo, costituendo l'unico presupposto dell'obbligazione del Fondo di Garanzia l'accertamento, nei modi tassativamente specificati, di un credito nei confronti del datore di lavoro (Cass. 27917/05).

Ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. n. 80 del 27.1.1992 (Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro): *"1. Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2.*

2. Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, sempreché, a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti".

Venendo al caso di specie, si può affermare che sussistono i presupposti richiesti dalla legge per ottenere il pagamento del TFR nella misura richiesta dal ricorrente, in quanto la società datrice di lavoro è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Torre Annunziata - Sezione fallimentare con la sentenza del 15-16/2/2012, ed il credito vantato dal ricorrente è stato ammesso al passivo dal giudice del fallimento (come risulta dal provvedimento di ammissione allo stato, depositato in atti).

Risulta, altresì, che il ricorrente ha esercitato il diritto di riscatto anticipato del Fondo in data 2.11.2011, percependo la somma di € 5.390,87, l'unica versata dal datore di lavoro a titolo di TFR al Previdai.

Dalla dichiarazione del Previdai del 21.3.2013 (cfr. doc. 6 in prod. ricorrente) si rileva, in particolare, che il ricorrente *"è stato iscritto al Previdai per il periodo dal 03.05.2007 al 31.07.2009....il Previdai è titolare dei contributi ad esso dovuti in base alla normativa vigente. Il Fondo è, pertanto, titolare dell'intero ammontare dei contributi omessi dalla Società DIPIUCOCEPT*



Conseguentemente, si deve ritenere che, a norma dell'art. 429, terzo comma, c.p.c., il Fondo sia tenuto a corrispondere gli interessi nella misura legale ed il risarcimento del maggior danno (senza necessità che il lavoratore assolva l'onere di allegazione e di prova in base all'art. 1224, secondo comma, cod. civ.) con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto e fino al giorno dell'effettivo pagamento (Cass. n. 10968 del 1995).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione del DM n. 55/2014 nei valori minimi attesa l'effettiva attività defensionale espletata nella contumacia del resistente, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, dott.ssa Simona Cangiano, definitivamente pronunciando, così provvede:

- condanna l'INPS, quale Ente gestore del Fondo di Garanzia, a pagare al ricorrente la somma di € 9.262,88, per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo;
- condanna l'INPS al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2.041,00, di cui € 266 a titolo di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione.

S. Maria Capua Vetere, 4.12.2017

IL CASO.it
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Simona Cangiano

